



Direzione Centrale Inclusione e sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità

Incontro formativo per il progetto INPS x TUTTI

ASSEGNO SOCIALE

7 novembre 2024



❖ **Requisiti di accesso alla prestazione**

- ❖ Soggiorno continuativo per 10 anni nel territorio nazionale
- ❖ Residenza in Italia
- ❖ Stato di bisogno economico

❖ **Caratteristiche della prestazione**

- ❖ Importo Assegno sociale
- ❖ Liquidazione dell'assegno sociale
- ❖ Ricovero
- ❖ Documentazione estera
- ❖ Riconoscimento di un'altra pensione
- ❖ Incompatibilità assegno sociale

❖ **Dati utili per la presentazione della domanda**

- ❖ Documenti obbligatori e facoltativi
- ❖ Sezione 'Redditi'
- ❖ Sezione 'Modalità di pagamento'

Fondamento prestazioni assistenziali



Articolo 38, 1 comma, Costituzione

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»

Assegno sociale

Art. 3, commi 6 E 7, Legge 335 del 1995

- Sostituisce dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale e le relative maggiorazioni
- Prescinde del tutto dal pagamento dei contributi
- Spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche

NON è:

- **Reversibile**
- **Gravata da imposte**
- **Esportabile**
- **Cedibile**
- **Sequestrabile**
- **Pignorabile**

Requisiti di accesso alla prestazione



Assegno sociale

Destinatari e requisiti:

È rivolto a:

- Cittadini italiani;
- Cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
- Cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Requisiti:

- 67 anni di età;
- Stato di bisogno economico;
- Cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- Residenza effettiva in Italia;
- Requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

1. Cittadinanza

- Cittadinanza italiana;
- Cittadini di Stati membri dell'Unione Europea iscritti all'anagrafe di residenza e loro familiari; Cittadini della Repubblica di San Marino;
- Cittadini Extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo Periodo;
- Stranieri e Apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e loro familiari;
- Cittadini dello Spazio Economico Europeo e Svizzera;

Cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e cittadini extracomunitari familiari di cittadini UE:

- ❖ I cittadini di stati membri dell'Unione possono richiedere l'assegno sociale, superati i tre mesi di permanenza sul territorio nazionale (art. 19 D lgs 30 2007) ;
- ❖ i cittadini comunitari che desiderano esercitare il diritto di soggiorno possono chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza alle condizioni previste dagli artt. 7 e 9 del D. lgs. 30/2007;
- ❖ Il certificato d'iscrizione anagrafica rappresenta il titolo di soggiorno che ha sostituito la carta di soggiorno per cittadini UE prevista dal DPR 18 gennaio 2002 n. 54;
- ❖ Il riconoscimento della prestazione è esteso anche ai familiari aventi cittadinanza extracomunitaria.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Ai sensi dell' art 80 comma 19 della L 388 2000 l'assegno sociale è concesso, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno" (ora "**permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**").

STRANIERI E APOLIDI TITOLARI DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Rifugiato

- È "il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno".

Persona ammissibile alla protezione sussidiaria

- È il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

STRANIERI E APOLIDI TITOLARI DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

- Lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria comporta l'acquisto degli stessi diritti e doveri del cittadino italiano.** Il trattamento spetta anche ai familiari in quanto essi, ove non abbiano individualmente diritto allo status di protezione internazionale, hanno comunque i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status (art 22 del decreto legislativo n 251 2007 per lo status di protezione sussidiaria, Messaggio Inps 4090 del 2008).
- La documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o ammesso allo status di protezione sussidiaria deve essere in possesso al momento della domanda.**

Soggiorno continuativo per 10 anni nel territorio nazionale



SOGGIORNO CONTINUATIVO PER 10 ANNI NEL TERRITORIO NAZIONALE

L'art. 20 comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n 133 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale di cui all'articolo 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il decennio deve essere suddiviso in due periodi quinquennali consecutivi.

Non interrompono la continuità del periodo:

- necessità di adempiere agli obblighi militari;
- per gravi e documentati motivi di salute;
- per altri motivi rilevanti gravidanza, maternità, formazione professionale, distacco per motivi di lavoro all'estero.

Residenza in Italia



Residenza in Italia

- L'assegno sociale ai sensi del regolamento Europeo n 884 del 2004 all. X, rientra fra le prestazioni erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono.
- La residenza deve essere effettiva, intesa come dimora stabile ed abituale in Italia.

Trasferimento della residenza all'estero:

- Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all'estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, la Sede procederà alla **revoca della prestazione**.

PERMANENZA ALL'ESTERO - Messaggio Inps 3239/2017

La prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all'estero per **più di 29 giorni**, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati.

Il periodo suddetto deve intendersi come continuativo.

Decorso un anno dalla sospensione per trasferimento all'estero, le sedi provvederanno alla revoca della prestazione.

IRREPERIBILI – SENZA FISSA DIMORA

IRREPERIBILI

- Lo status di irreperibile, che viene accertato dall'ultimo comune di residenza, fa perdere il requisito della residenza.
- **In caso di irreperibilità** la prestazione già in corso di erogazione viene **sospesa**.
- Le prestazioni sospese da almeno 12 mesi sono eliminate annualmente.
- Il cittadino che intenda accedere nuovamente ai benefici dovrà presentare una nuova domanda.
- Qualora il cittadino torni ad essere reperibile entro i 12 mesi dalla sospensione della prestazione, l'Inps ripristina la prestazione con l'inserimento della data di fine irreperibilità.

SENZA FISSA DIMORA

- Una persona è senza fissa dimora quando si sposta da un Comune all'altro senza un punto di riferimento preciso.
- ha diritto ad iscriversi all'ufficio anagrafe di un qualsiasi Comune sotto un indirizzo fittizio per poter difendere i propri diritti civili (ad esempio il diritto al voto) e sociali (come i servizi di assistenza) (art 2 3 comma, legge 1228/1954).
- Ogni Comune deve dotarsi di una di queste vie «virtuali» dove collocare le persone senza fissa dimora che chiedono l'iscrizione anagrafica.
- Presso il Ministero dell'Interno esiste un apposito registro in cui vengono inserite tutte le persone che risultano senza fissa dimora (art 2 legge 1228 1954).

Stato di bisogno economico



STATO DI BISOGNO ECONOMICO

Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza dello stato di bisogno che deve essere adeguatamente comprovato.

- È a carico dell'interessato l'onere di provare l'insufficienza dei mezzi economici propri e del coniuge.
- Il legislatore ha adottato criteri basati sul flusso reddituale in favore dell'interessato e del coniuge, elencando altresì le entrate che vanno escluse dal computo.
- Ha inoltre fissato i parametri per la riduzione dell'importo, qualora i redditi rientrino tra quelli computabili e siano inferiori al limite stabilito.
- In materia di assegno sociale **rileva il flusso reddituale annuo** e ad esso occorre fare riferimento ai fini della valutazione dello stato di bisogno.
- Solo in presenza di evidenti situazioni contrastanti con la dichiarata indigenza, si può ritenere la prestazione assistenziale non dovuta.

COMPUTO DEI REDDITI

- Ai sensi dell'art 3 comma 6 della legge 335 1995 l'assegno è erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
- La giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura" (secondo il dettato normativo).
- Il diritto alla prestazione è accertato in base al **reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.**
- Nel computo del reddito deve essere compreso anche l'eventuale assegno sociale di cui sia titolare il coniuge del richiedente. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Importo Assegno sociale



Importo Assegno sociale

L'importo dell'assegno sociale è determinato annualmente in relazione all'aumento percentuale delle pensioni, fissato con decreto ministeriale, ed è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

La prima liquidazione della prestazione è determinata provvisoriamente sulla base del reddito presuntivo dichiarato o dei redditi memorizzati nel casellario centrale delle pensioni (e viene eventualmente congruato l'anno successivo.)


La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato.

Importo Anno 2024:
**Rata mensile 534,41 euro
per 13 mensilità**

Limite di reddito annuale:

- **6.947,33** euro annuali per cittadini **non coniugati**;
- **13.894,66** euro annuali per i cittadini **coniugati**.

Liquidazione dell'assegno sociale



LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE

- L'importo dell'assegno è soggetto a perequazione;
- Prima Liquidazione: per la prima liquidazione si prende in considerazione il reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva dall'interessato al momento della domanda;
- Liquidazioni successive: per le liquidazioni successive si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n 1388 e le successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati) e i redditi diversi da quelli di cui sopra conseguiti nell'anno precedente.

Ricovero



RICOVERO

Qualora l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità:

Retta a totale carico di Enti pubblici

l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50%

Retta parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari

l'assegno sociale viene corrisposto:

- in misura intera, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell'assegno sociale;
- in misura ridotta del 25% se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Documentazione estera



Documentazione estera dei cittadini extracomunitari Art. 3, comma 2, Dpr 445/2000

Per la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero dai cittadini extracomunitari trova applicazione l'art. 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti **certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani**.
- Al di fuori dei casi previsti al comma 2 i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione **di convenzioni internazionali** fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
- Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante **certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana** che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Documentazione redditi esteri

I redditi esteri non rientrano tra i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani di cui al comma 2 dell'articolo citato, essi devono essere **documentati "mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale**, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

Per i Paesi che hanno aderito alla **Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961** la legalizzazione, anziché essere effettuata dall'autorità consolare, può avvenire attraverso **l'apostille** (l'annotazione da parte dell'autorità straniera sull'originale del certificato) apposta da una delle autorità identificate nella Convenzione citata. Il documento tradotto che riporta l'apostille potrà a tutti gli effetti essere acquisito dalla Sede per le necessarie valutazioni istruttorie relative alla sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Documentazione redditi esteri – messaggio n. 2848 del 6 agosto 2021

Ai fini della verifica reddituale per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale e **limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero:**

- **i cittadini degli Stati o territori indicati nell'elenco allegato al D M 21 ottobre 2019:** sono tenuti a produrre l'apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445.
- **I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco allegato al DM 21 ottobre 2019:** non sono tenuti a produrre tale certificazione.

Per gli altri redditi:

si ritiene che, possono essere autocertificati e/o auto dichiarati unicamente i redditi o eventuali stati, situazioni ecc che, pur riguardando il cittadino straniero, sono **verificabili** attraverso il ricorso ad enti/organismi/amministrazioni italiani .

Messaggio n. 2848 del 6 agosto 2021

L'Autocertificazione è inoltre ammessa nei casi di:

- Cittadino extracomunitario che diventa cittadino italiano;
- Cittadini aventi lo status di rifugiato politico;
- Presenza di convenzioni internazionali che stabiliscono l'autocertificazione;
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni in parola, come ad esempio Stati che vivono in una situazione di guerra documentata.

Riconoscimento di un'altra pensione



RICONOSCIMENTO DI UN'ALTRA PENSIONE

Quando viene liquidata una nuova pensione:

Se viene superato il limite reddituale:

- verrà disposta la revoca dell'assegno sociale a decorre dalla data di decorrenza dell'altra pensione;

Se il limite reddituale non è superato:

- l'assegno sociale non è revocato, ma verrà fatta una ricostituzione inserendo nel campo reddituale gli importi di pensione relativi agli anni di riferimento.

Incompatibilità assegno sociale



Incompatibilità Assegno sociale

Non hanno diritto all'assegno sociale:

- coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
- coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915 18 e precedenti.

L'esclusione non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi il limite reddituale annuo dell'assegno sociale.

Dati utili per la presentazione della domanda



È possibile presentare la domanda

Sul portale INPS

Attraverso l'identificazione con **SPID, CIE, CNS**

Altri modi

- **Enti di patronato e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- **Contact center** al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

× Ricerca 🔍

[Pensione e Previdenza](#) [Lavoro](#) [Sostegni, Sussidi e Indennità](#) [Imprese e Liberi Professionisti](#)

Scheda servizio | 03/04/2017

Assegno sociale

Domanda di Assegno sociale per cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi annuali inferiori alle soglie di legge

[Approfondisci](#)



Scheda servizio | 03/04/2017

Stringhe di emissione campagne RED e dichiarazioni di responsabilità

Dichiarazione di responsabilità e permanenza dei requisiti per gli invalidi civili e i titolari di assegno o pensione sociale

[Approfondisci](#)

Accesso

È possibile accedere al servizio mediante l'apposito link "**Assegno sociale**" presente sul sito dell'istituto.

Si consiglia di tenere a portata di mano:

- I dati per il pagamento (IBAN nel caso di conto, libretto o carta);
- I dati dei propri redditi (ad es. ultimo 730, rendite catastali di immobili diversi dall'abitazione, ecc.)

Documenti obbligatori e facoltativi



Documenti obbligatori



La richiesta di assegno sociale prevede l'inserimento **obbligatorio** dei documenti di seguito riportati.

Sentenza di separazione

Nel caso in cui lo stato civile è "separata/o" dovrà essere allegata la sentenza di separazione. In alternativa, è possibile inserire manualmente i dati relativi alla sentenza di separazione senza la necessità di allegare il documento.

Sentenza di divorzio

Nel caso in cui lo stato civile è "divorziata/o" dovrà essere allegata la sentenza di divorzio. In alternativa, è possibile inserire manualmente i dati relativi alla sentenza di divorzio senza la necessità di allegare il documento.

Sentenza di scioglimento dell'unione civile

Nel caso in cui lo stato civile è "sciolto/a dall'unione civile" dovrà essere allegata la relativa sentenza. In alternativa, è possibile inserire manualmente i dati relativi alla sentenza di scioglimento dell'unione civile senza la necessità di allegare il documento.

Titolo di soggiorno

Nella sezione delle dichiarazioni è previsto l'allegazione di un documento obbligatorio, nel caso di cittadini extracomunitari.

Documenti facoltativi

La richiesta di assegno sociale prevederà l'inserimento facoltativo dei documenti di seguito riportati.



Servizio militare

Nel caso in cui si dichiari di essersi allontanati dall'Italia per un certo periodo, è possibile allegare la documentazione relativa al servizio militare.

Altro

Nel caso in cui si dichiari di essersi allontanati dall'Italia per un certo periodo, è possibile allegare la documentazione da cui si evinca il motivo dell'allontanamento.

Sezione 'Redditi'



Sezione 'Redditi'

Compilazione redditi

Nella sezione dei redditi l'utente inserisce i propri redditi.

Assegno sociale



Redditi

Inserisci i dati dei redditi necessari sotto indicati. Per l'anno corrente inserisci i redditi che saranno presumibilmente maturati entro la fine dell'anno

Hai redditi esteri (art. 49 L. 289/2002)?

Sì No

obbligatorio

Redditi Anno 2024

Da compilare

[Redacted area]

Compila

Confermo i redditi

Sezione 'Modalità di pagamento'



Sezione 'Modalità di pagamento'



Pre-compilazione modalità di pagamento

In questa sezione, se negli archivi dell'Istituto esiste già una modalità di pagamento, la stessa viene precompilata e mostrata all'utente che ha comunque la possibilità di inserirne una nuova ,utilizzando l'apposito pulsante "Voglio inserire una nuova modalità di pagamento".

Scelta modalità di pagamento

Se l'utente decide di eliminare la modalità di pagamento precaricata sarà necessario inserire tutte le informazioni richieste. Indicare se il pagamento avviene in Italia o all'estero. Nel primo caso deve specificare la tipologia di pagamento scegliendo una di quelle previste dal sistema:

- Conto corrente
- Libretto
- Carta Prepagata
- Sportello banca
- Sportello Poste Italiane

Assegno sociale



Modalità di pagamento

Indica in che modo vuoi ricevere il pagamento.

[Redacted]

Pagamento tramite Conto corrente Precompilato

Banca
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-FILIALE DI VIBO VALENTIA

IBAN
IT**03069*****725

Agenzia
FILIALE DI VIBO VALENTIA

Indirizzo
VIALE J.F. KENNEDY ANG. VIA POPILIA - 89900 - VIBO VALENTIA (V)

Identificativo pensione su cui è presente la modalità di pagamento
[Redacted]

[Leggi di meno](#)

[Vai al dettaglio dei pagamenti >>](#)

Intestazione del conto

Sono l'unico titolare

obbligatorio

[+ Voglio inserire una nuova modalità di pagamento](#)

[Conferma modalità di pagamento](#)



Incontro formativo per il progetto INPS x TUTTI

ASSEGNO SOCIALE

Direzione Centrale Inclusione e sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità

7 novembre 2024